

DOCUMENTO SU LAVORO AUTONOMO ED EQUO COMPENSO dell'Associazione Siciliana della Stampa

PREMESSO CHE

Il tema dell'Equo compenso per il lavoro autonomo che nelle ultime due legislature è stato oggetto di iniziative parlamentari e di diverse leggi approvate, si trova ad essere attualmente argomento centrale di un tavolo interprofessionale permanente nazionale che coinvolge tutte le attività professionali, anche quelle non inquadrare in ordini e collegi, allo scopo di elaborare linee di rivendicazione e tutele condivise.

Il dibattito interprofessionale in atto affronta il tema del superamento definitivo delle criticità scaturite dall'applicazione delle norme sulle liberalizzazioni (decreto legge Bersani-Visco, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) che hanno abolito i tariffari minimi degli ordini professionali.

La legge 24 marzo 2012, n. 27, pur mantenendo l'abrogazione dei tariffari ordinistici autoreferenziali, ha disposto che un soggetto terzo, il Ministero della Giustizia, stabilisse i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale. Con il DM 20 luglio 2012, n. 140, i **parametri dei compensi minimi** sono stati emanati in sostanza per tutte le categorie, ma **non per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti**, benché il Cnog abbia fornito tempestivamente nel 2012 le proprie indicazioni di merito al Ministero;

La prima norma che tratta espressamente dell'Equo compenso, entrata in vigore durante la 16a legislatura (Governo Monti), è la [legge 233/2012 sull'Equo compenso nel settore giornalistico](#). Per la prima volta è stato esplicitamente esteso per legge al lavoro autonomo il principio, interpretato come prerogativa esclusiva del lavoro subordinato, sancito dall'art. 36 della **Costituzione**: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";

La [legge 81 del 2017](#) ha esteso per la prima volta ai lavoratori autonomi di tutte le categorie professionali, anche a quelle ordinistiche, diritti che riguardano maternità, disoccupazione, congedo parentale e tutele contro il mancato pagamento delle prestazioni e i termini di pagamento superiori a 60 giorni. La norma prevede anche l'istituzione di un **tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo**, composto da rappresentanti ministeriali e dalle associazioni di settore, sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.

Iniziative parlamentari. Entrambi i disegni di legge in materia di **equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate**, presentati separatamente al Senato (Sacconi, n.2858 del 14 giugno 2017) e alla Camera (Berretta, n.4575 del 5 luglio 2017) definiscono **non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o Collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27;**

La recentissima [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) ha stabilito che **si considera equo il**

compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto dei parametri emanati per decreto dal Ministero della Giustizia. L'equo compenso è esteso a tutti i lavoratori autonomi, anche agli iscritti ad ordini e collegi, e si applica per **le prestazioni rese a enti pubblici**, banche, assicurazioni, nonché imprese ad esclusione di microimprese o delle piccole e medie imprese.

La Fnsi ha da tempo denunciato come i giornalisti autonomi e atipici sono quasi sempre sottopagati, senza diritti né forza di contrattazione individuale benché rappresentino oggi la maggioranza della categoria.

La politica del sindacato sui giornalisti non subordinati trae precisi riferimenti dalla mozione sul lavoro autonomo approvata a larga maggioranza al 27esimo Congresso Fnsi di Chianciano e dall'ordine del giorno approvato al 26esimo Congresso di Bergamo.

La Commissione Lavoro Autonomo Nazionale Fnsi ha approvato diversi documenti (il 3/12/2015; 12/5/2016; 18/7/2016) sulle tematiche dell'esercizio professionale del giornalista autonomo, sui quali si è chiesto recentemente uno specifico dibattito e restituzione da parte delle Assostampa regionali.

Con queste premesse

il Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa approva le seguenti linee strategiche sindacali generali sul lavoro autonomo

Occorre gestire due diverse tipologie di criticità: precarietà e sostenibilità

1) Precarietà imposta al giornalista sotto forma di lavoro autonomo
È necessario perseguire l'inclusione dei precari strategici non stabilizzati.

La persistenza delle collaborazioni precarie, la loro sostanziale "istituzionalizzazione" nelle redazioni, rappresenta la duplice criticità di essere sia una modalità di sfruttamento che una gravissima forma di concorrenza nei confronti del lavoro subordinato (livelli occupazionali e livelli retributivi). Il problema dei giornalisti precari con rapporto di lavoro autonomo va affrontato con **strumenti che favoriscano le stabilizzazioni:**

- perseguendo l'obiettivo politico generale del superamento dei co.co.co. verso il lavoro dipendente, come approvato al 27° Congresso Fnsi.
- disincentivando l'uso di contratti e forme di lavoro atipiche, non coerenti con un percorso di stabilizzazione, anche attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva per le aziende.
- stabilendo con precisione nel contratto un perimetro per la stabilizzazione (transizione verso l'Art. 1) di quei collaboratori con committenza prevalente, o che siano comunque organici nella produzione delle testate editoriali (cessione diritti d'autore, co.co.co. o partite IVA improprie), che per frequenza e tipologia di lavoro sono strategici per la produzione stessa della testata.
- adottando una semplice e rigorosa procedura di tracciabilità del lavoro giornalistico.
- potenziando la capacità ispettiva dell'Inpgi.
- promuovendo modalità come gli incentivi per la decontribuzione Inpgi.
- introducendo i profili contrattuali delle nuove figure e modalità del fare informazione, che

oggi non vi trovano collocazione (p.es. videomaker, web e social media editor, data journalist, fact checker etc.)

- curando monitoraggi costanti per acquisire dati certi e aggiornati sull'attuazione degli impegni contrattuali Fieg-Fnsi del 2014, anche riguardo l'accordo sul lavoro autonomo.

2) Sostenibilità dell'esercizio professionale del giornalista autonomo per scelta **Definire il quadro di tutela ed equo compenso per le prestazioni di lavoro autonomo**

La professione giornalistica, a differenza di tutte le altre professioni ordinistiche, presenta la peculiarità che il committente non coincide con l'utente finale della propria opera. I giornali sono opere collettive, per definizione mezzi di comunicazione di massa. Il giornalista ha come committente un'impresa editrice, non può esercitare in proprio e avere un contatto diretto con i propri utenti/lettori/ascoltatori. Il fisiologico rapporto di dipendenza dall'editore condiziona sia il giornalista subordinato che quello autonomo, aspetto assente nelle altre professioni. Il giornalista autonomo viene storicamente assimilato non ad un libero professionista ma ad un precario, generalmente sottopagato rispetto ad un giornalista assunto.

La situazione di precarizzazione del ruolo e di sfruttamento dell'autonomo viene accettata e ritenuta "normale" perfino dagli stessi colleghi strutturati, al punto da essere oggetto di specifiche norme deontologiche dell'Ordine, enunciate nella **Carta di Firenze**.

Il giornalista autonomo, dall'entrata in vigore della legge 172/2017 che sancisce il diritto all'Equo compenso per tutte le categorie professionali, **avrebbe la possibilità di pretendere nei bandi della pubblica amministrazione e nei confronti dei grandi gruppi editoriali l'applicazione dei parametri ministeriali per i compensi minimi, che attualmente non sono stati emanati.**

La mancanza di un adeguato intervento di costante pressione verso la richiesta dell'emanazione del decreto da parte del Ministro della Giustizia dei parametri dei compensi per i giornalisti, come atto dovuto, continua a rappresentare una grave lacuna nella tutela sindacale.

Per quanto riguarda la legge 233/2012 che riguarda espressamente l'Equo compenso giornalistico, la relativa Commissione ministeriale non si è più riunita dal 2014.

Il contenuto delle tabelle contenute nell'Accordo sul lavoro autonomo del 19 giugno 2014 è oggi superato, **sindacalmente** in coerenza con il principio di equità retributiva per tutti i giornalisti, affermato dal Congresso di Chianciano con l'approvazione della mozione sul lavoro autonomo, **amministrativamente** per l'annullamento - prima da parte del Tar nel 2015, poi del [Consiglio di Stato nel 2016](#) - della delibera della Commissione per l'Equo compenso che le aveva approvate, **normativamente** per l'introduzione dell'equo compenso ai sensi della recentissima legge 172/2017.

In attuazione dell'art. 36 della Costituzione e della leggi 233/2012, 81/2017 e 172/2017, servono strumenti di attuazione, impegni contrattuali e/o legislativi, per cui agli iscritti all'Ordine non titolari di contratti di lavoro subordinato **vadano riconosciuti e resi effettivamente esigibili equo compenso e welfare** adeguati alle loro prestazioni professionali.

L'Equo compenso, secondo la proposta Fnsi già nel 2013 ufficialmente presentata alla Commissione ministeriale istituita dalla legge 233/2012, va individuato in coerenza con i trattamenti previsti nel contratto collettivo per i giornalisti dipendenti di pari livello e ruolo, sulla base della retribuzione lorda aziendale, e modulato seconda la quantità, qualità, tipologia di lavoro ed esperienza del collaboratore, nonché degli accordi sottoscritti tra lo stesso e il datore, anche tramite il supporto sindacale. Il parametro-base dev'essere quello del tempo di lavoro pattuito tra le parti.

Nell'individuazione dell'equo compenso va tenuto conto che il collaboratore si assume in proprio costi e rischi che per i dipendenti vengono invece sostenuti dal datore di lavoro, e che pertanto questi vanno adeguatamente contabilizzati o comunque rimborsati.

Il Consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa, preso atto dei documenti approvati dalla Commissione lavoro autonomo nazionale, esprime inoltre agli organismi nazionali della Fnsi la necessità di perseguire con forza i seguenti punti

1) **Tariffari ministeriali per la liquidazione dei compensi:** anche in coerenza con il disposto dell'art. 2233 del Codice Civile, si chiede alla Giunta Esecutiva Fnsi di attivarsi presso il CNOG e il Ministero della Giustizia, per l'urgente espletamento delle procedure di emanazione delle tariffe sull'esercizio della professione giornalistica (ex Decreto ministeriale 140/2012 sulla Riforma dei compensi professionali), indispensabili per determinare l'equo compenso per i rapporti di lavoro autonomo nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 172/2017;

2) **Per l'attuazione dalla Legge 233/2012 sull'Equo compenso giornalistico**, e per il raccordo con il contratto, è necessario che la Fnsi chieda con urgenza di:

- convocare la Commissione ministeriale per l'equo compenso, che non si riunisce dal 2014;
- provvedere all'individuazione dei nuovi parametri per l'Equo compenso al posto di quelli annullati dai tribunali amministrativi, tenendo conto che per la pubblica amministrazione e le grandi aziende editoriali vigono ora le nuove disposizioni della 172/2017 che agganciano l'Equo compenso ai parametri minimi emanati dal Ministro della Giustizia;
- provvedere a stabilire le procedure per la Tracciabilità del lavoro giornalistico;
- redigere il previsto elenco delle aziende editrici che rispettano l'Equo compenso;
- riformalizzare alla Commissione equo compenso la proposta elaborata nel 2013 dalla Clan, e già ufficialmente presentata alla Commissione come proposta Fnsi. Questa individuava come parametro la retribuzione del tempo di lavoro concordato, in riferimento alle retribuzioni lorde aziendali dei dipendenti, mantenendo nel contempo margini di contrattazione individuale con l'editore.

3) Nel Contratto, per ovvia trasparenza e **tracciabilità** dei pezzi, occorre modificare l'Art. 42 togliendo la dicitura "per almeno 72 ore", in modo da tenere traccia di autori ed eventuali modifiche e mantenendo un archivio consultabile a lungo termine e liberamente dal giornalista, dalle rappresentanze sindacali e dagli organi ispettivi degli istituti di categoria. Una modifica che permetta anche la certezza del pagamento degli articoli commissionati, consegnati e non pubblicati.

4) È strategicamente indispensabile **partecipare attivamente agli organismi interprofessionali sul lavoro autonomo**, sia a quelli promossi unilateralmente dagli ordini

professionali (Professionisti per l'Italia), sia al **tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo** previsto dalla legge 81/2017, composto da rappresentanti ministeriali e dalle associazioni di settore, sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.

5) È ineludibile la creazione di **nuovi strumenti e servizi permanenti**, anche di incubazione, dedicati al sostegno dell'auto-impiego e dell'autoimprenditorialità: se ne ritiene necessaria la promozione, per iniziative che riguardino **startup, società tra professionisti, formazione, innovazione e occupazione**, anche in parte cofinanziabili da fondi europei e/o altre risorse.

6) **Tutela legale dalle querele**, con spese a carico degli editori: è un tema da definire nel contratto. E creazione di uno sportello unico (sindacale o con altri enti di categoria) per le querele e controversie legali.

7) È opportuno studiare la possibilità di realizzare un **fondo di solidarietà insieme all'Inpgi**, per estendere anche ai parasubordinati e autonomi misure di politica attiva del lavoro, come il contratto di ricollocazione previsto dal Jobs Act. Le necessarie risorse economiche potranno essere incluse nelle previsioni indicate nel vigente contratto all'Allegato O, articolo 2 - "Costituzione di un fondo contrattuale con finalità sociale", lettera b.

8) **Rappresentanza aziendale dei non dipendenti**: si ritiene fondamentale giungere all'inserimento nei Cdr di rappresentanti dei collaboratori che abbiano la possibilità di accesso a tutte le informazioni dell'azienda relative ai collaboratori.

9) Si chiede una **maggiore presenza degli autonomi ai tavoli consultivi e di trattativa contrattuale**, estendendone - tramite i passi più opportuni - l'attuale rappresentanza, come anche previsto nella mozione approvata al 27° Congresso Fnsi. Anche ai fini del proselitismo sindacale, è opportuna la formazione e promozione di gruppi di lavoro permanenti e gruppi di lavoro, anche interprofessionali, sulle tematiche specifiche del lavoro autonomo.

10) In merito alla "Conferenza organizzativa nazionale dei giornalisti autonomi/freelance Fnsi" per promuovere il raccordo operativo nei territori delle iniziative di settore, è necessario che la sua preparazione avvenga dopo l'approvazione da parte di Giunta e Segreteria Nazionale del quadro delle politiche specifiche del Sindacato, valutati i documenti ufficialmente approvati dalla Commissione lavoro autonomo nazionale, e comunque successivamente all'incontro propedeutico annunciato tra Giunta, presidenti/segretari Asr e componenti Clan.

Documento approvato dalla Giunta esecutiva dell'Associazione Siciliana della Stampa nella riunione del 15 gennaio 2018, con la partecipazione dei segretari provinciali.